

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALLA QUALE RIVOLGERSI:
protocollo@pec.unionecomunimeilogu.it

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA ALLA QUALE RIVOLGERSI:
unionecomunimeilogu@tiscali.it

recapito telefonico:
079867700

UFFICI RESPONSABILI

AMMINISTRATIVO: Dott.ssa Lucia Cannaos
FINANZIARIO: Dott.ssa Giuseppina Fara
TECNICO: Ing. Uras Giovanni Maria

L'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che dal 1 gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere né accettare dai cittadini certificazioni riguardo a stati, fatti e qualità personali, ma devono alternativamente: – acquisirle d'ufficio da altre amministrazioni (previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti); – accettare l'autocertificazione a firma del cittadino interessato.

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione riguardo stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Su tali certificazioni deve sempre essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

In fase di verifica delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive ricevute dai privati, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono sempre richiedere informazioni ai recapiti sopra indicati.

La richiesta di informazione o di controllo deve contenere gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti, oltre che per l'individuazione della struttura richiedente il controllo cui fare riferimento per eventuali esigenze di chiarimento. La risposta sarà fornita entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di controllo.